

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente

**COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA****IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO il D.Lgs 30.12.1992, n.503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n.21;
- VISTO il D.L. n.201 del 06.12.2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214;
- VISTA la circolare prot. n.73152 del 17.03.2012 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTO il vigente C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana;
- VISTA la circolare prot. n. 44466 del 17.04.2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO il D.D.R. n. 664 del 23.03.1992, registrato alla Corte dei Conti l'11.05.992 reg.11, fgl.105, con il quale, tra gli altri, il Sig. Stefanese Calogero viene nominato, a decorrere dal 16.04.1992, Agente Tecnico Forestale nel ruolo del Corpo Forestale della Regione siciliana;
- VISTO il D.D.G. n. 1940 del 19.07.2007, vistato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Agricoltura e Foreste il 26.09.2007, alla nota n. 2205, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l.r. n. 4 del 27.02.2007, il dipendente, a decorrere dal 2.03.07, viene inquadrato con la qualifica di Vice Perito Forestale nel ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione siciliana, categoria "C", posizione economica "4";
- VISTA la nota prot. n. 15895 del 16.09.2010, con la quale in applicazione degli artt. 84 e 85 del C.C.R.L. quadriennio giuridico 2002/2005, a decorrere dal 01.01.2008 al dipendente viene attribuito l'aumento previsto per la posizione C5;
- VISTO il D.D.G. n. 54 del 17.02.2011, vistato alla Ragioneria per l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente il 01.03.2011, alla nota n. 29, con il quale, tra gli altri, il dipendente viene inquadrato Perito nel ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione siciliana, con decorrenza 02.03.2009;
- VISTO il D.D.G. n. 541 del 31.03.2016, vistato alla Ragioneria per l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente il 06.04.2016, alla nota n. 390, con il quale il dipendente viene inquadrato Perito Capo nel ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione siciliana, con decorrenza 02.03.2016;
- VISTO il D.D.G. n. 1309 del 01.07.2021, con il quale al dipendente vengono riconosciuti ai fini di quiescenza anni 02, mesi 06 e giorni 15;
- VISTO lo stato matricolare della Regione siciliana;
- ACCERTATO dagli atti d'ufficio che in data xxxxxxx il sig. Stefanese Calogero raggiunge l'età anagrafica di xx anni, oltre il requisito contributivo previsto e che, pertanto, occorre procedere, ai sensi della vigente normativa, alla risoluzione del rapporto di lavoro e cancellazione dello stesso dal ruolo di appartenenza;
- CONSIDERATO che il rapporto di lavoro viene risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del limite di età e pertanto a decorrere dal 01.10.2021;
- VISTA la nota prot. n. 0071684 del 23.07.2021, con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro verrà risolto in data 01.10.2021, per limiti di età;
- ACCERTATO che alla data del 30.09.2021 lo stesso possiede l'anzianità contributiva utile ai fini di pensione, come di seguito riportato:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16.04.1992 al 30.09.2021	29	05	15
Decreto n. 1309 del 01.07.2021	02	06	15
Totale	32	00	00

A termine delle vigenti disposizioni di legge

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a decorrere dal 01.10.2021, è risolto il rapporto di lavoro del Perito Capo Forestale Sig. Stefanese Calogero, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo dei Periti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, per raggiunti limiti di età, ai sensi del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n.10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.

Palermo, li 08.09.2021

Il Dirigente del Servizio 1
Girolamo Pipitone

IL DIRIGENTE GENERALE
Giovanni Salerno